



Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi"

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con opz. Scienze applicate
Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane con opz. Economico sociale
Liceo Linguistico



Via Vitulanese, 82016 MONTESARCHIO (BN) - Tel. 0824 847291 - C.F. 80000020620 - C.M. bnis00300n
e-mail: bnis00300n@istruzione.it - PEC: bnis00300n@pec.istruzione.it - web: www.fermimontesarchio.gov.it

Contratto Integrativo d'Istituto

Anno Scolastico 2018/19



PREMESSA

Art. 1 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2: Campo di applicazione, decorrenza e durata del contratto

1. Il presente contratto si applica per la parte di sua competenza a tutto il personale in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato sia a quello a tempo determinato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2018/2019.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
5. Tutto il personale della scuola è tenuto a conoscere il Contratto Integrativo e a rispettarlo.

Art. 3: Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.

SEZIONE II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c));

- b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b));
- c) Informazione (art.22 comma 9 lettera b)).
- d) Interpretazione autentica, come da art. 2.

4 In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, con il solo diritto di parola, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Il DS concorda con la RSU le modalità di svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; la convocazione da parte del DS va effettuata, di norma, con sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tali termini.
2. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
3. Per ogni incontro viene redatto un verbale da parte di un componente la RSU.

Art. 6 - Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:
 - L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF;
 - I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA
 - I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.
2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.
4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono:
 - L'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto;
 - I criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA,
 - I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (BONUS docenti);

- I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90;
 - I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale;
 - I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno cinque giorni, indicando le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
 3. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.
 4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
 5. Di ogni incontro viene redatto un verbale, a cura di uno dei componenti la RSU.
 6. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 8 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
 - b. nominativi dei docenti destinatari del bonus premiale previsto dall'art. 1, commi 126, 127 e 128 della l. 107/2015.

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO. SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO. SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale una sala dell'Istituto, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO. SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dal vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per l'anno scolastico in corso il monte ore è pari a 39^h 31^m 30^s.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo, con comunicazione sottoscritta dall'intera RSU e con indicazione del componente che ne usufruisce e dell'oggetto del permesso.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto e sulla base delle proposte fatte dal DS, la RSU può indire nel corso di un'assemblea un referendum tra tutti i dipendenti dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU.
3. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il RLS, per il corrente anno scolastico è la prof.ssa Armanda Villano.
3. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
4. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
5. Il RLS può accedere liberamente ai locali dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
6. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito dal CCNL e dalle altre correlate, ai quali si rimanda.

SEZIONE III – NORME COMUNI

Art. 14 - Diritto alla disconnessione

1. Le comunicazioni, da parte dell'istituto, saranno postate sul sito, inviate per e-mail e collocate in copia cartacea in sala docenti, di norma con cinque giorni di anticipo, tranne casi eccezionali;
2. E' obbligo di servizio, per i dipendenti, prendere visione degli avvisi, utilizzando i mezzi informatici dell'Istituto.

Art.15 - Criteri per la fruizione dei permessi per la formazione

1. La formazione è una leva fondamentale per assicurare la qualità del servizio.
2. il Collegio dei docenti stabilisce annualmente gli argomenti su cui articolare la formazione d'istituto; la partecipazione alle attività formative deliberate è un obbligo per i docenti
3. In caso di più richieste di partecipazione a momenti di formazione non organizzate dall'Istituto si consentirà la partecipazione di almeno cinque unità di personale, secondo i seguenti criteri:
 - a. completamento di formazioni precedentemente iniziate;
 - b. precedenza per chi non ha già usufruito di permessi nell'anno in corso;
 - c. precedenza temporale delle richieste.

SEZIONE IV - PERSONALE DOCENTE

Art. 16. Modalità di utilizzo dei docenti dell'organico dell'autonomia

1. Le parti concordano che tutti i docenti assegnati all'organico dell'autonomia debbano essere utilizzati con pari dignità, diritti e doveri, indipendentemente dal tipo di incarico ricevuto.
2. Ai docenti sarà attribuito un orario di servizio settimanale che tenga conto delle attività da svolgere, sia in orario mattutino che pomeridiano, per l'attuazione del PTOF: attività di compresenza, recupero, potenziamento, attivazione di corsi a richiesta, nonché per la sostituzione dei docenti assenti per meno di 10 giorni.
3. Nelle ore di disposizione, a qualunque titolo quest'ultima si determini, i docenti sono tenuti ad assolvere a tutti i compiti ad essi affidati (sostituzioni, vigilanza, tutoraggio, ecc.) e ad essere presenti in sede per l'intero orario di servizio.

Art. 17 - Sostituzione dei docenti assenti

1. Per la sostituzione dei colleghi assenti, anche in considerazione al budget assegnato, si procederà all'assegnazione dei docenti disponibili secondo i seguenti criteri:
 - a) utilizzo di docenti con ore a disposizione;
 - b) utilizzo di docenti senza classe o, nel caso di insegnanti di sostegno, senza l'alunno assegnato;
 - c) recupero di permessi brevi fruiti nel corso dei due mesi antecedenti;
 - d) utilizzo del personale che ha dato la propria disponibilità ad orario aggiuntivo, appartenente alla classe del titolare assente;
 - e) utilizzo del personale che ha dato la propria disponibilità ad orario aggiuntivo, appartenente alla medesima classe di concorso del titolare assente;
 - f) utilizzo di altro personale che ha dato la propria disponibilità ad orario aggiuntivo;
2. La sostituzione viene disposta dai docenti collaboratori del DS, con rotazione delle assegnazioni nell'ambito della stessa tipologia di docenti.
3. Il computo delle ore a pagamento dovrà essere annotato in un apposito registro all'uopo predisposto.
4. L'eventuale compenso orario per le ore di sostituzione è quello previsto dalla normativa vigente.

Art. 18: Criteri per l'attribuzione ai docenti di incarichi aggiuntivi

1. Per ogni incarico aggiuntivo sarà emanato un avviso tra i docenti;
2. Gli incarichi verranno assegnati in base a graduatorie tra quanti ne abbiano fatto richieste; Saranno tenuti in conto i seguenti criteri:
 - competenze disciplinari
 - . rotazione degli incarichi
2. Nell'affidamento degli incarichi aggiuntivi il Dirigente Scolastico curerà di coinvolgere quante più persone è possibile nell'espletamento delle varie incombenze, evitando cumuli di incarichi e la sperequazione tra i dipendenti, anche per consentire il reale espletamento degli incarichi stessi.

Art. 19 - Permessi brevi

1. In attuazione del CCNL il Dirigente Scolastico può concedere permessi orari, fermo restando il totale di 18 ore per anno per singolo docente. Le ore di permesso sono recuperate entro e non oltre mesi due con modalità concordata tra le parti e, comunque, secondo le esigenze di servizio.
2. La richiesta di permesso orario va presentata, di norma, con almeno due giorni di anticipo, e si intende accolta se il DS non comunica un diniego per esigenze di servizio. La richiesta non deve essere documentata, ma autorizzata preventivamente.

3. Solo in casi straordinari e gravi, in cui non è possibile rispettare il termine dei due giorni per la sua presentazione, la richiesta potrà essere accolta.
4. Il recupero dei permessi concessi dovrà essere effettuato quando richiesto dal DS o dai suoi collaboratori, previa comunicazione almeno un giorno prima. Solo in casi di emergenza (impossibilità a coprire le classi) la richiesta potrà essere effettuata nello stesso giorno.
5. Sarà possibile dare adito a sostituzioni di docenti, assenti per permessi brevi, con il pagamento di ore straordinarie solo fino al mese di aprile (incluso).

Art. 20 - Ritardi

1. Il ritardo deve essere evento straordinario e comunicato tempestivamente. Costituisce grave mancanza quando la classe rimane scoperta.

SEZIONE V - PERSONALE ATA

Art. 21 - Organizzazione del lavoro

1. Il personale ATA svolge il proprio servizio rispettando il piano di lavoro annuale predisposto dal DGSA, sentita l'assemblea del personale ATA, ed adottato dal Dirigente Scolastico, di norma prima dell'inizio delle attività didattiche.
2. Il piano di lavoro del personale ATA terrà conto dei settori di lavoro e delle unità di personale a disposizione, usando una equa distribuzione del carico di lavoro.
3. Si potrà dare luogo a rotazione degli incarichi, qualora non fosse possibile distribuire i compiti in modo omogeneo.
4. L'orario di lavoro ordinario, stabilito in 36 ore settimanali dal CCNL, sarà distribuito nei giorni della settimana dal DGSA, sulla base delle direttive del Dirigente Scolastico.
5. Il personale ATA in servizio attua, quando necessario e se possibile, la sostituzione di colleghi assenti per brevi periodi di tempo. L'intensificazione del lavoro dovuta alla sostituzione di colleghi assenti da diritto a compenso accessorio.

Art. 22 - Orario flessibile assistenti amministrativi

1. L'orario di lavoro degli assistenti amministrativi potrà essere espletato anche attraverso l'istituto della flessibilità, tenendo conto delle necessità di funzionamento della scuola.
2. L'orario di lavoro flessibile può essere adottato anche a seguito della richiesta del singolo dipendente, ma va comunque autorizzato dal DSGA;
3. In caso di richieste multiple l'amministrazione opererà in base ai seguenti criteri di precedenza:
 - Disposizione di legge
 - Personale con figli minori di anni 8
 - Altre esigenze familiari documentate.

Art. 23 - Intensificazione

1. Il DS, sulla base della disponibilità acquisita, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazioni della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative.
2. L'intensificazione per sostituzione di colleghi assenti sarà riconosciuta in ragione di un'ora, a carico del FIS, per ogni giornata di lavoro. A richiesta dell'interessato, l'intensificazione sarà corrisposta sotto forma di recupero orario.

Art. 24 - Orario di lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario va autorizzato preventivamente dal DSGA, o, in casi eccezionali e non programmabili, va verbalmente concordata e successivamente ratificata dal DSGA entro le 48 ore successive.
2. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il DS, sentito il DSGA, potrà disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario previsto, previa disponibilità del personale.
4. Il lavoro straordinario è retribuito con accesso al Fondo dell'istituto o, a richiesta del lavoratore, recuperato con permessi brevi o giornate di riposo
5. Nell'individuazione del personale il DSGA terrà conto dei seguenti criteri:
 - Disponibilità ad assumere l'incarico;
 - Curriculum, esperienza nelle attività assegnate, risultati conseguiti nelle precedenti situazioni;
 - Scorrimento della graduatoria interna.

Art. 25 - Incarichi specifici del personale ATA

1. Le prestazioni per incarichi specifici devono essere oggetto di incarico formale e ricompensate.
2. Al personale che beneficia dell'art. 7 e dell'art 2 vengono confermati, fino a diversa disposizione, gli incarichi del precedente anno scolastico.

Art. 26 - Permessi Brevi

1. I permessi brevi di cui al CCNL sono autorizzati dal DSGA e seguono le disposizioni previste.
2. L'interessato deve produrre al DSGA la relativa richiesta scritta almeno due giorni prima.
3. La richiesta potrà essere accolta solo in casi straordinari e gravi, in cui non è possibile rispettare il termine dei due giorni per la sua presentazione.

Art. 27 - Ritardi

1. Il ritardo sull'orario di ingresso deve sempre essere giustificato. Se è inferiore a 30 minuti può essere recuperato nello stesso giorno prolungando l'orario di servizio, previo assenso del DSGA. Quando è superiore dovrà essere recuperato nei trenta giorni successivi a quello che si è verificato.
2. Nell'ipotesi che non venga recuperato per il rifiuto del dipendente si procederà alla decurtazione dello stipendio.

Art. 28 - Orario di lavoro degli Assistenti tecnici

1. L'orario di servizio degli Assistenti tecnici (36 ore settimanali) è articolato come segue:
 - Assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per 24 ore in compresenza con i docenti.
 - Manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori e preparazione del materiale per le esercitazioni nelle restanti ore.
2. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche gli A.T. provvederanno alla manutenzione delle apparecchiature.
3. Su disponibilità degli A.T. è possibile prevedere una maggiore presenza degli stessi nelle attività didattiche; le prestazioni eccedenti il normale orario potranno essere recuperate, su richiesta del dipendente, nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Art. 29 - Ferie e festività soppresse

1. Le ferie spettanti al personale ATA, sono quelle stabilite dal CCNL. Possono essere richieste anche in modo frazionato, fermo restando il limite di almeno 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio - 31 agosto di ogni anno scolastico. Nella concessione delle ferie, è garantito il numero minimo di personale in servizio.

2. Le ferie spettanti debbono essere godute, possibilmente, entro il 31 agosto, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n. 8 giorni entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.
3. La richiesta di usufruire di brevi periodi di ferie, deve essere effettuata almeno 3 giorni prima.
4. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, salvaguardando il numero minimo di personale in servizio.
5. La richiesta delle ferie estive dovrà essere effettuata possibilmente entro il 10 maggio di ogni anno, con risposta da parte dell'ufficio entro 20 giorni dal termine di presentazione delle domande.
6. Il numero di presenze in servizio dall'1/8 al 31/8, per le vacanze natalizie e pasquali, sarà di: n° 3 collaboratori scolastici e n° 2 assistenti amministrativi.
7. Il personale a tempo determinato usufruirà tutti i giorni di ferie maturate e di eventuali crediti orari durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, e, comunque, entro la risoluzione del contratto.
8. L'eventuale rifiuto alla concessione delle ferie deve essere motivato per iscritto.
9. Le festività soppresse maturano ad anno scolastico e dovranno essere godute entro il termine dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 30 - Chiusura uffici

1. Come proposto dall'assemblea del personale ATA e deliberato dal Consiglio d'Istituto, gli Uffici resteranno chiusi, con obbligo di recupero, nei giorni: 7,24,29 e 31 dicembre 2018; 5 gennaio 2019; 20 aprile 2019; 27 aprile 2019; 20 e 27 luglio 2019; 3, 10, 14,16, 17 e 24 agosto 2019.
2. Il Direttore SGA, a tal fine, predisporrà un adeguato piano di recupero delle ore non lavorate nelle festività predette.
3. Il personale A.T.A. che non intende partecipare al piano di recupero, può optare per la richiesta di congedo per ferie, festività soppresse o recupero ore aggiuntive.
4. Il recupero delle ore deve essere completato entro e non oltre il 31 agosto 2018.

SEZIONE VI – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Art. 31: Misure per la sicurezza

1. Per assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro si fa riferimento a quanto previsto nel Documento di valutazione dei rischi dell'istituto.
2. Il Dirigente scolastico predisporrà il percorso obbligatorio di formazione del personale prevedendo un calendario che faciliti la partecipazione di tutti i lavoratori, senza privare di ore di lezione gli studenti.
3. Al personale ATA saranno forniti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme di legge. I dipendenti sono tenuti al loro utilizzo.
4. Gli operatori al videoterminale non potranno operare allo schermo oltre i 30' continuativi.
5. Le fotocopiatrici in uso nella scuola saranno posizionate in modo da evitare la fuoriuscita di polveri in prossimità di postazioni di lavoro.
6. Il Dirigente, anche per il corrente anno scolastico, provvederà alla nomina di un medico competente, per assicurare i dovuti controlli.
7. Tutti i dipendenti sono obbligati a partecipare alla formazione sulla sicurezza; per i docenti le ore di formazione rientrano tra le 40 ore, per gli ATA danno luogo a recupero.
8. Tutti i lavoratori sono tenuti a partecipare in modo attivo ed ordinato alle esercitazioni di evacuazione dell'Istituto.

SEZIONE VII - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 32 - Obiettivi del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Le risorse disponibili per l'Istituzione scolastica saranno utilizzate per incrementare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dell'offerta formativa. L'utilizzo corretto del fondo rappresenta l'obiettivo dell'accordo sindacale, capace di rendere la gestione delle risorse trasparente, equilibrata e finalizzata in modo da impedirne una distribuzione a pioggia.
2. Il Dirigente conferisce individualmente ed in forma scritta gli incarichi relativi alle attività da svolgere, riferite alle ore di lavoro occorrenti:
- individuando i docenti ed il personale ATA (su proposta del DGSA) sulla base di criteri concordati di cui all'art. 18 del presente contratto.

Art. 33 - Risorse (lordo dipendente)

1. Per Il Fondo dell'istituzione scolastica la somma disponibile è di 46.652,02 €, come risulta dalla nota del DSGA n. prot. 6011/C14 del 9.10.2018, allegata al presente contratto.
2. Per le attività di recupero è disponibile una somma aggiuntiva di 1.943,76 €, come da comunicazione MIUR del 9.11.2018 allegata al presente contratto.
3. Per il Fondo per la valorizzazione del personale docente, legge 107/2015, art 1, comma 126, la somma disponibile è di 8.859,86 €.

Art. 34 - Termini e modalità di pagamento

1. I compensi a carico del Fondo d'Istituto sono liquidati entro e non oltre il mese di agosto dell'anno in cui si sono svolte le attività.

Art. 35 - Ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

- a. L'importo del Fondo d'Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2018/19 è di 46.652,02 €, oltre 3.673,84 € lordo stato, (pari a 2.768,53 € lordo dipendente) per corsi di recupero.
Dal totale dell'importo del Fondo vanno sottratti € 3.540,00 per l'indennità di direzione del DSGA. E la quota per la sua sostituzione, pari a 362,50 €. La somma restante di 42.749,52 € viene ripartita tra docenti ed ATA nella ragione del 75% e 25% circa, per cui la somma di € 32.401,47 + 2.768,53 = 35.170,00 € viene destinata al personale docente e la somma di € 10.339,00 al personale ATA. Sul Fondo del corrente anno scolastico è prevista un'economia di 9,05 €.

- b. Gli importi previsti saranno impegnati per le seguenti attività:

Docenti		
Collaboratore vicario del Dirigente	1 x 220 ore a 17,50 €/ora	3.850,00 €
2° Collaboratore	1 x 160 ore a 17,50 €/ora	2.800,00 €
Coordinatore PTOF	1 x 110 ore a 17,50 €/ora	1.925,00 €
Coordinatori Classi Quinte	7 x 20 ore a 17,50 €/ora	2.450,00 €
Coordinatori Classi 1 - 4	33 x 18 ore a 17,50 €/ora	10.395,00 €
Corso Cambridge	1 x 40 ore a 35,00 €/ora	1.400,00 €
Corso Cervantes	1 x 30 ore a 35,00 €/ora	1.050,00 €
Corsi di recupero	226 ore a 50,00 €/ora	11.300,00 €
Totale docenti		35.170,00 €
Personale ATA		
Intensificazione assistenti amministrativi (area B)	140 ore totali a 14,50 €/ora (7 unità)	2.030,00 €
Straordinario e assistenti amministrativi	71 ore totali a 14,50 €/ora (7 unità)	1.029,50 €
Intensificazione assistenti tecnici (area B)	80 ore totali a 14,50 €/ora (4 unità)	1.160,00 €
Straordinario e assistenti tecnici	41 ore totali a 14,50 €/ora (4 unità)	594,50 €

Flessibilità collaboratori scolastici (area A)	100 ore totali a 12,50 €/ora (11 unità)	1.250,00 €
Assistenza alunni H	80 ore totali a 12,50 €/ora (2 unità)	1.000,00 €
Intensificazione collab. scolastici	180 ore totali a 12,50 €/ora (11 unità)	2.250,00 €
Straordinario collab. scolastici	82 ore totali a 12,50 €/ora 11 unità)	1.025,00 €
Totale ATA		10.339,00 €

Art. 36: Funzioni Strumentali -Pratica Sportiva - Ore Eccedenti

1. Per le 7 funzioni strumentali nominate dal Collegio dei Docenti, visto il finanziamento di 4.306,78 €, si prevede un compenso pari a 615,00 € ciascuna. Resta una economia di 1,78 €.

2. Si concorda di utilizzare l'intero importo del finanziamento specifico di 2.758,70 € per gli incarichi da affidare ai docenti di scienze motorie disponibili alla realizzazione del gruppo sportivo.

3. Per le ore eccedenti, si concorda di utilizzare l'intero importo assegnato di 2.653,20 €, se necessario.

Art. 37: Tutor Alternanza scuola lavoro

Per i 25 docenti che svolgono il ruolo di tutor per le classi che attuano percorsi di scuola -lavoro è previsto un compenso pari a 10 ore di attività funzionali all'insegnamento pro-capite, a carico dello specifico finanziamento del MIUR, per un totale di 4.375,00 €.

Art. 38: Bonus ex l. 107/2015

1. Si stabilisce che i docenti destinatari del bonus siano almeno il 20% dei docenti.
2. L'importo massimo, per ogni docente, non può essere maggiore del doppio minimo erogato.

Art. 39: Incarichi specifici personale ATA

1. Si concorda di utilizzare l'intero importo del finanziamento specifico di 2.428,03 €, per gli incarichi da affidare a tutto il personale ATA che non beneficia dei compensi previsti dall'art. 7;

2. si prevedono 290,00 € ciascuno per cinque assistenti amministrativi e per due assistenti tecnici, 132,65 € per tre collaboratori scolastici. Resta una economia di 0,08 €.

Art. 40: Risorse aggiuntive

1. In presenza di risorse aggiuntive per finanziamento di attività di ampliamento dell'offerta Formativa (PON; Progetti della Regione Campania, ecc.), il Dirigente informerà tutto il personale, docente ed ATA, richiedendone la disponibilità a partecipare.

2. Per l'attribuzione degli incarichi saranno stilate apposite graduatorie, secondo i criteri stabilita dal consiglio d'Istituto; si coinvolgerà il maggior numero possibile di dipendenti nella realizzazione degli stessi, assicurando una rotazione degli incarichi sulla totalità delle risorse disponibili: chi ha ricevuto incarichi nell'attuazione di un progetto con finanziamento aggiuntivo andrà in coda alla graduatoria per la realizzazione dei successivi progetti.

3. Nell'affidamento di incarichi aggiuntivi il Dirigente Scolastico, qualora non fosse possibile coinvolgere tutti i richiedenti, darà precedenza ai docenti che non usufruiscono di benefici che consentono la riduzione dell'orario di lavoro.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente deve sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa, sentito il Collegio dei docenti e le organizzazioni sindacali.
2. Nel caso di maggiore o minore disponibilità le rispettive somme sono oggetto di ulteriore contrattazione

Art. 40: Verifiche

1. Al termine dell'anno scolastico di riferimento il dipendente che ha ricevuto un qualsivoglia incarico dovrà sottoscrivere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di effettivo svolgimento dello stesso; i docenti dovranno redigere una sintetica relazione sull'attività svolta.

Art. 41 - Liquidazione dei compensi

1. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi, entro il 30/06 e, comunque, entro e non oltre, il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento.
2. Non sono consentiti, comunque, anticipi di cassa da parte dell'Istituto.

Art. 42 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria

1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.


Art.43 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2006/09 e 2016/18 in vigore, nel rispetto delle norme legislative vigenti.
2. Le parti, di comune accordo, stabiliscono di riaprire la contrattazione anche per la parte normativa, fin dall'inizio degli anni scolastici successivi di vigenza del presente contratto, con la conclusione entro il 30 novembre.

Il giorno 29 gennaio 2019, nella sede dell'Istituto, le parti come appresso specificato, sottoscrivono, in ogni sua parte, il presente contratto:

Per la Parte Pubblica

Dirigente Scolastico Giulio De Cunto



Per la Parte sindacale

R S U Delia Perone

Delia Perone

R S U Rosalba Pirozzi

Rosalba Pirozzi

R S U Armanda Villano

Armanda Villano

RSA FLC CGIL Antonio Vassallo

RSA GILDA - UNAMS Antonio Notariello

Antonio Notariello

RSA SNALS/CONFISAL Angela Rossi

Angela Rossi

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL

Indire Vella

CISL FSUR

Roberto D'Amico

FEDERAZIONE UILSCUOLA RUA

Indire Vella

SNALS/CONFISAL

Indire Vella

GILDA UNAMS

Antonio Notariello

